

---

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA**

---

**DATA 28/02/2023**

**N. 9**

**Oggetto :**  
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
DI MARTINO SARA	Consigliere	<b>Assente</b>
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	<b>Assente</b>
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

*Giustificano l'assenza i consiglieri Di Martino S. e Iiriti A.*

Assiste il Segretario Comunale Dott. MANTEGARI RICCARDO.

Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 21 rubricato "*Competenze del Consiglio comunale*" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:
  - lett. g) *criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse*;
  - lett. h) *determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi*;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 giugno 2018;

### VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.lgs. 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii. che introduce i vigenti principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 22 dicembre 2022 n. 32 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali)*";

VISTI l'art. 27 comma 2 e l'art. 29, comma 1 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018)*" che prevede che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi ed enti strumentali debbano adottare, a partire dall'anno 2017, i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

### VISTO:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2022 con il quale è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed in particolare l'art. 1, comma 775, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2023 al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;

### VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che siano allegato al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”* e in particolare l'art. 52, comma 1 rubricato *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”* che testualmente recita:

*“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante ad oggetto *“Norme in materia ambientale”* che individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo alle modalità e all'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, alle modalità di conferimento del servizio, all'assimilazione dei rifiuti speciali e urbani, alla determinazione delle tariffe;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”* che all'art. 1, commi da dal 639 al 731, istituiva la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, composta dalla tassa sui servizi (TASI), dall'IMU (Imposta Municipale Propria) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica e richiamati in particolare:

- l'art. 1 comma 654: *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1 comma 683: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- l'art. 1, comma 688 che prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* (Finanziaria 2020), che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti

(TARI), e ha altresì introdotto importanti modifiche in relazione ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (Finanziaria 2018) che all'art. 1, commi 527 e seguenti ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di invento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF ad oggetto "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";
- deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A ad oggetto "*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*";
- deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*";
- deliberazione dell'Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF ad oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021) introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- deliberazione dell'Autorità 363 del 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, con il quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede in capo agli Enti operanti nell'ambito del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti - dal 1° gennaio 2023 - l'introduzione di determinati obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

RESO EDOTTO:

- che in Valle d'Aosta la gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31 ("*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*") con la quale l'organizzazione della gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale è stata riorganizzata su base territoriale in ATO (ambito territoriale ottimale unico) e sub-ATO;
- che la Regione, in qualità di autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO), coordina e verifica tutta l'attività di gestione e provvede alla gestione e alla determinazione delle tariffe per le attività di smaltimento e recupero finale che sono applicate ai sub-ATO e i sub-ATO, coincidenti con le Unité des Communes valdôtaines (già Comunità montane) ed il Comune di Aosta, gestiscono le attività di raccolta, trasporto e servizi annessi;

DATO ATTO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D "Evançon - Mont Cervin" ha l'onere di redigere e validare il piano economico finanziario (PEF) da trasmettere ai comuni membri al fine dell'elaborazione della tariffa TARI di competenza;

RESO EDOTTO che il 2023 è il primo anno in cui si registrano gli effetti del nuovo metodo di redazione del PEF quadriennale introdotto nel 2022 da ARERA con Delibera 363/2021/R/Rif (MTR-2) (PEF 2022-2025), prevedendo un aggiornamento su base biennale (da effettuarsi pertanto nell'anno 2024), fatta salva la possibilità/necessità di revisione anticipata al 2023 qualora si rendesse necessaria a fronte di eventuali modifiche del servizio;

RILEVATO che, alla data di predisposizione del presente provvedimento, l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin - in qualità di Sub-ATO D ("Evançon – Mont-Cervin") per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti nonché quale ETC, non ha ancora comunicato se vi sia la necessità di eventuali modifiche al PEF pluriennale 2022-2025, inerenti l'anno 2023, secondo il metodo tariffario MTR-2 ARERA;

RITENUTO comunque necessario, nelle more di eventuale variazione del PEF per l'anno 2023 da parte della competente autorità di Sub-Ato D "Evançon - Mont-Cervin", confermare le vigenti tariffe, come da ultimo approvate con DCC 29/2022, sotto richiamata, dando atto che si provvederà alla loro eventuale rideterminazione a seguito di comunicazione da parte dell'Unité Mont Cervin, entro i termini previsti dalla legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2022 recante ad oggetto "*Tassa sui rifiuti (TARI) - determinazioni in merito alle tariffe per l'anno 2022.*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022 recante ad oggetto "*TARI: presa d'atto piano economico finanziario Sub-Ato D "Evançon - Mont-Cervin" anno 2022 e rideterminazione tariffe anno 2022*";

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2021;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 23/02/2023 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Sindaco Francesco FAVRE:** illustra la proposta di deliberazione tendente alla conferma delle tariffe dell'anno precedente, ai sensi di legge, nelle more di eventuale approvazione delle modifiche al PEF 2023, da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera. Una volta in possesso dei dati definitivi da parte dell'Unité le tariffe – sostiene Favre – dovranno essere verosimilmente riapprovate entro i termini di legge.
- **Consigliere Erik CAMOS:** ribadisce la propria contrarietà alla previsione regolamentare che prevede, sugli alloggi vuoti, il calcolo della TARI su una occupazione presunta di due persone. Come già palesato più volte in sede consiliare Camos ritiene non corretto l'attuale criterio che è penalizzante e che costituisce una discrasia in relazione al principio in base al quale la TARI va pagata sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. "*Se un alloggio è vuoto che almeno si conti una persona e non due*" chiede il consigliere, proponendo un emendamento alla delibera.
- **Presidente Frédéric PICCOLI:** chiede al segretario se sia ammissibile l'emendamento nella forma proposta.
- **Segretario comunale:** ritiene non ammissibile l'emendamento poiché non attinente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. L'emendamento proposto consiste infatti in una variazione del regolamento TARI, che deve seguire specifiche norme regolamentari. Si suggerisce di strutturare la proposta di modifica regolamentare e di trasmetterla, nei tempi previsti, alla competente commissione consiliare, posto che ci sarà comunque la necessità di rivedere il regolamento (per adeguarlo Testo unico per la regolazione della qualità del

servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) nda) entro la data prevista per legge che, ad oggi, è fissata al 30/04/2023.

- **Sindaco Francesco FAVRE:** rende noto che della questione si è parlato e dibattuto più volte negli ultimi anni e fa presente che se si provvedesse ad approvare la variazione regolamentare proposta da Camos, posto che il servizio va comunque coperto al 100% dalla tariffa, la quota che risparmierebbero i proprietari di alloggi sfitti andrebbe redistribuita su tutti gli altri utenti che hanno *“gli alloggi pieni e che magari hanno anche famiglie numerose”*. Il sindaco spiega che la proposta di Camos non è mai stata accolta non perché *“non si vuole ascoltare”* ma per una precisa scelta di equità e di perequazione poiché si *“vuole far sì che la spesa sia equa su tutti”*.
- **Consigliere Erik CAMOS:** proprio per le motivazioni di equità adottate dal sindaco Camos ritiene non equa l'attuale previsione regolamentare, soprattutto *“se andiamo verso la direzione che si paga a consumo/produzione di rifiuti”* la modifica proposta si ritiene essere maggiormente coerente e giusta.
- **Sindaco Francesco FAVRE:** afferma che nel momento in cui verrà effettivamente attivata la tariffa puntuale, che al momento non è applicata, cambierà completamente il sistema. Ad oggi però il servizio non è pagato al consumo tant'è – sostiene Favre - che se un utente butta una volta o cento volte il rifiuto indifferenziato paga sempre lo stesso importo.
- **Consigliere Erik CAMOS:** ribatte che se si ragiona sul pagamento *“a produzione”* di rifiuti un alloggio vuoto non produce rifiuti, uno con due persone produce rifiuti per due persone e così via. Se si ragiona a consumo è chiaro che andrà fatta una rimodulazione della tariffa in base a chi effettivamente produce l'immondizia.
- **Presidente Frédéric PICCOLI:** propone al consigliere Camos di portare, una volta per tutte, una proposta di delibera con la modifica regolamentare richiesta, eventualmente con l'ausilio degli uffici, in modo da discuterne in una prossima seduta consiliare, nel rispetto dei dieci giorni di deposito previsti da regolamento.

RILEVATA l'assenza di dichiarazioni di voto.

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 *“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta”* e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”*, nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	15
Consiglieri astenuti:	1 (Jacquemet)
Consiglieri votanti:	14
Voti favorevoli:	11
Voti contrari:	3 (Castiglioni, Camos, Merlin)

## DELIBERA

1. DI DETERMINARE in via transitoria per l'anno 2023 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), confermando l'applicazione delle tariffe TARI 2022 (DCC 29 del 30/05/2022), come indicate nella tabella sub 1) qui allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che le tariffe approvate dovranno essere eventualmente riformulate, entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la loro approvazione, sulle base

dell'eventuale variazione del PEF 2022-2025, anno 2023, predisposto dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera;

3. DI DARE ATTO che le tariffe sono soggette alle esclusioni, agevolazioni e riduzioni previste nel TITOLO IV del vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2021;
4. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.r. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
5. DI STABILIRE che la riscossione della TARI 2023 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

ACCONTO	31 ottobre 2023
SALDO	30 aprile 2024
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2023

6. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento avranno effetto dal 01.01.2023 a condizione che lo stesso sia trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2023, in osservanza di quanto previsto dall'art. 13, commi 15 e 15-ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin in qualità di SubATO D "Evançon - Mont Cervin".

**UTENZE DOMESTICHE**

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1 componente	0,59130	48,232
2 componenti	0,68985	86,8176
3 componenti	0,76024	110,9336
4 componenti	0,81656	144,69599
5 componenti	0,87287	173,63519
6 o più componenti	0,91511	197,75119

**UTENZE NON DOMESTICHE**

CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42136	0,21746
Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0,66096	0,46086
Stabilimenti balneari	0,52051	0,26012
Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,35527	0,2091
Alberghi con ristorante	1,09885	0,7352
Alberghi senza ristorante	0,75184	0,54784
Case di cura e riposo	0,8262	0,65406
Uffici, agenzie, studi professionali	0,93361	0,68668
Banche ed istituti di credito	0,4792	0,37638
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,91708	0,59468
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,25582	0,73603
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,85925	0,49348
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,95839	0,63148
Attività industriali con capannoni di produzione	0,75184	0,29274
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90056	0,37638
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,99881	5,0184
Bar, caffè, pasticceria	3,00737	2,49414
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,96636	1,20693
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,15638	1,05303
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,00677	4,15858
Discoteche, night club	1,35497	0,71596

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente  
F.to : FREDERIC PICCOLI

Il Segretario Comunale  
F.to : MANTEGARI Riccardo

---

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/03/2023 al 22/03/2023 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 07/03/2023 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 07/03/2023

Il Segretario Comunale  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

#### PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere  
in ordine regolarità tecnico-contabile

Esito  
favorevole

Il Responsabile del servizio  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 07/03/2023

Il Segretario Comunale  
MANTEGARI Riccardo